

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	458	GOTELLI ANGELA 471
Inversione dell'ordine del giorno:		LAJOLO 463, 466
PRESIDENTE	458	MATTARELLI GINO 464, 467, 470, 473
SCIOLIS	458	ROMUALDI 466, 472
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . 467, 469, 472, 473, 474, 475
Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri. (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1592-B).	458	SIMONACCI 463
PRESIDENTE	458, 459, 462	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
SANNICOLÒ	459, 462	Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul fondo nazionale per il soccorso invernale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2514)
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	459, 462	
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	458, 459	PRESIDENTE 475, 476
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		RUSSO SPENA, <i>Relatore</i> 475
BORIN e SIMONACCI: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche e aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia. (2478)	462	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 476
PRESIDENTE	462, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
BENSI	463, 466, 467, 470, 472, 473, 474	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343)
BORIN	470, 471, 472	
CALABRÒ	464, 468, 469, 471, 474, 475	PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 476
CERVONE, <i>Relatore</i>	462, 467, 468, 472, 473, 474	Votazione segreta:
FOLCHI, <i>Ministro per il turismo e lo spettacolo</i>	464, 466	PRESIDENTE 482

La seduta comincia alle 9,15.

VERONESI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta i deputati Anfuso, De Martino Francesco, La Pira e Michelini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Romualdi, De Pascalis, Malfatti e Calabrò.

Inversione dell'ordine del giorno.

SCIOLIS. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1592-B).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1592-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri » (1592-B) modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 settembre 1960.

L'onorevole Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento è stato già ampiamente discusso dalla nostra Commissione nella seduta del 27 gennaio 1960.

Il disegno di legge torna al nostro esame in quanto la competente Commissione del Senato ha apportato delle modifiche al testo da noi approvato. I motivi che hanno indotto la I Commissione del Senato a modificare quasi integralmente il testo da noi trasmesso vanno ricercati nella giusta volontà di agevolare maggiormente i nostri connazionali d'Africa. Questi motivi sono stati condivisi e fatti propri dal rappresentante del Governo, per cui sono state estese anche ai cittadini italiani provenienti dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri tutte le disposizioni già esistenti per i profughi. In sostanza, con questo provvedimento, si stabilisce una equiparazione dei connazionali profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri ai profughi dai territori

già sottoposti alla sovranità italiana, che sono assistiti con la legge 4 marzo 1952, n. 137.

In base ai suaccennati criteri la I Commissione del Senato ha modificato il titolo del disegno di legge formulandolo nel seguente modo: « Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri ». Il numero degli articoli è stato ridotto da otto a quattro. Il primo articolo del nuovo testo riassume e completa il corrispondente articolo 1 da noi approvato comprendendo, altresì, le norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del vecchio testo che sono stati soppressi. In sostanza, nel testo sottoposto al nostro esame, viene usata una formula molto più ampia di quella originale in quanto all'articolo 1 è detto che ai connazionali dall'Egitto, Tunisia e Tangeri « sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive ».

Dall'articolo 1 del vecchio testo è stata tolta la parola « bisognosi ».

L'articolo 6 è stato sostituito dal nuovo articolo 2 al quale, per ovvie ragioni di tecnica, è stata aggiunta l'espressione: « I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ecc. ».

Queste, le modifiche sostanziali apportate dal Senato. È inutile dire che sono pienamente favorevole alla nuova impostazione data al provvedimento, vista la maggior portata ed estensione delle norme predisposte dal Senato.

Considerata la urgenza e l'importanza di questo disegno di legge non resta, altro, che dare il nostro consenso.

Devo, però, fare una osservazione al nuovo testo, osservazione che comporta soltanto una precisazione ed una interpretazione della norma in considerazione anche del fatto che, al Senato, si è svolta una lunga discussione, come risulta dal resoconto stenografico che io ho avuto modo di leggere. Innanzi tutto sul termine « bisognosi » si è svolta una discussione per stabilire se fosse il caso di concedere questa forma di assistenza a tutti i connazionali o soltanto ai bisognosi. A me sembra che sia stata una discussione inutile in quanto, nel corso di essa, sono stati presentati vari emendamenti anche contrastanti tra loro e la parola « bisognosi » è stata soppressa ma, d'altra parte, venne pure approvato l'inciso: « sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive ». Ora, sia la legge del 1952, che le successive, parlano di « provvidenze per i cittadini ita-

liani che si trovino in stato di bisogno » con la specifica elencazione di alcune categorie di profughi in stato di particolare disagio. Quindi, lasciare nel testo la parola « bisognosi » sarebbe stato tutto al più un pleonismo. Concludendo, nel nuovo testo, il concetto di « bisognoso » anche se non espresso a chiare lettere è rimasto integro in forza al richiamo esplicito della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Una seconda osservazione va fatta sull'uso del termine « connazionali ». Questa parola non ha rilevanza alcuna nel campo giuridico in quanto trattasi di una accezione più che altro di carattere etnico-politico dai limiti indefiniti. Come si fa a determinare nel diritto positivo l'esatto concetto di questo termine? Giuridicamente, chi sono i « connazionali »? Sono i figli di padre italiano e madre francese o viceversa? Sono coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per un qualsiasi motivo? Coloro che parlano la nostra lingua?

L'interpretazione che al Senato si voleva dare a questo termine era estensiva perché si intendevano estendere i benefici della nuova legge anche a coloro che, in forma coatta, erano stati costretti a perdere la cittadinanza italiana. Ritengo, invece, che l'interpretazione da darsi a questo vocabolo debba essere la più restrittiva possibile, risultando dalla legge del 4 marzo 1952 che le provvidenze sono concesse ai profughi e che profughi possono essere soltanto i « cittadini italiani », per cui il termine « connazionali » va inteso, in sede di applicazione del provvedimento in discussione, come un non felice sinonimo di « cittadini italiani ».

Concludendo propongo di approvare il disegno di legge sia pure con le osservazioni che ho testé espresso e che ritengo opportuno restino a verbale.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore Sciolis per la diligente esposizione e per le esatte osservazioni interpretative che condivide. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Sono senz'altro d'accordo con quanto ha esposto l'onorevole Sciolis. Desidero, però, fare una proposta; poiché vedo dal resoconto del Senato che è stato approvato un nuovo ordine del giorno su questo argomento, penserei di proporle uno analogo anche in questa sede, del seguente tenore:

« La II Commissione (Affari interni) della Camera, nell'approvare il provvedimento legislativo che estende ai connazionali forzatamente rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia,

da Tangeri i benefici per i profughi delle leggi vigenti, invita il Governo a studiare, riferendo al più presto al Parlamento, opportuni provvedimenti per facilitare la possibilità, per coloro che si trovano e si troveranno nei centri di raccolta, di recarsi nelle località ove è probabile possano trovare una sistemazione e per facilitare tale sistemazione; nonché di provvedere ad una nuova regolamentazione dei centri di raccolta in base alla quale sia anche possibile offrire la scelta di corrispondere a ciascuno, in danaro, l'equivalente di quanto viene pagato *pro capite* per le mense collettive all'impresa assuntrice ».

SCIOLIS, Relatore. Rispondendo, all'onorevole Sannicolò sulla presentazione di questo ordine del giorno, simile a quello votato dal Senato, dirò che, per quanto riguarda la prima parte, considerando anche che è stata accettata dal Governo davanti all'altro ramo del Parlamento, mi dichiaro senz'altro favorevole. Per ciò che concerne la possibilità di trovare una migliore regolamentazione dei centri di raccolta per i profughi, pur essendo evidente che un tale obiettivo non può che trovarci tutti unanimemente concordi, preferisco rimettermi al parere del Governo, in quanto questi campi sono, fortunatamente, in via di esaurimento ed entro due anni dovranno essere chiusi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non è contrario ad accettare l'interpretazione restrittiva che il Relatore intende dare al termine « connazionale » usato nel testo del provvedimento quale non felice sinonimo di « cittadino italiano ».

Sulle innovazioni e modifiche apportate dal Senato il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al testo già da noi approvato. Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla nostra Commissione.

« Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno nonché a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, è concesso, sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, un sussidio temporaneo mensile nella misura

giornaliera di lire 210 per il capo di famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Analoghi sussidi sono accordati anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purché in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno, nonché a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive.

Tali provvidenze sono estese anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purché in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà.

Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione internazionale e sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 2:

« I connazionali predetti che siano nella assoluta impossibilità di procurarsi alloggio

saranno ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno ed usufruiranno di una razione viveri in contanti nella misura di lire 158 giornaliera *pro capite* ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 3:

« A coloro che rinunceranno all'assistenza a carattere continuativo di cui agli articoli precedenti sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000 *pro capite*.

Ai ricoverati nei centri di raccolta che, per l'attenuarsi dello stato di bisogno, restino provvisti di sola assistenza alloggiativa, sarà corrisposto, ove ad essa rinunciino, un premio di stabilimento nella misura di lire 25.000 *pro capite* ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 4:

« Ai connazionali di cui alla presente legge sono estese le seguenti provvidenze a carattere straordinario, attualmente stabilite a favore dei profughi: assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, sussidi straordinari in caso di particolare bisogno, benefici per l'avviamento al lavoro e per il ripristino delle attività artigiane, industriali e professionali già svolte nei territori di provenienza, preferenza per l'emigrazione, diritto di partecipare, unitamente alle altre categorie di profughi, ai concorsi per le assegnazioni degli alloggi messi a disposizione dagli enti costruttori nell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, richiamato in vigore con l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 5:

« Le provvidenze di cui al precedente articolo 4 sono estese anche ai connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creata con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 6:

« I connazionali che rimpatriano dall'Egitto e dalla Tunisia in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1, sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

La concessione è consentita dalle dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti ».

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato il primo comma di detto articolo:

« I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma è rimasto identico. In conseguenza della soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del vecchio testo, approvato dalla nostra Commissione, questo articolo diventa articolo 2.

L'articolo 7 non è stato modificato e, pertanto, non lo pongo in votazione. Esso diventa articolo 3.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo dell'articolo 8:

« All'onere presunto di lire 773 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli nn. 125, 126, 128 e 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 8 diventa articolo 4 nel nuovo testo del disegno di legge.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente titolo del disegno di legge « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, e da Tangeri ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato: « Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sannicolò che è così formulato:

« La II Commissione (Affari interni) della Camera, nell'approvare il provvedimento legislativo che estende ai connazionali forzatamente rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri i benefici prescritti per i profughi delle leggi vigenti, invita il Governo a studiare, riferendo al più presto al Parlamento, opportuni provvedimenti per facilitare la possibilità, per coloro che si trovano e si troveranno nei centri di raccolta, di recarsi nelle

località ove è probabile possano trovare una sistemazione e per facilitare tale sistemazione; nonché di provvedere ad una nuova regolamentazione dei centri di raccolta in base alla quale sia anche possibile offrire la scelta di corrispondere a ciascuno, in danaro, l'equivalente di quanto viene pagato *pro capite* per le mense collettive all'impresa assuntrice ».

L'onorevole Sannicolò ha facoltà di illustrarlo.

SANNICOLÒ. Data la chiarezza del testo, ritengo superfluo aggiungere parola a quanto già ben noto sia al Governo che ai colleghi di questa Commissione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dal deputato Sannicolò ed accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia (2478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897 con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia ». (2478).

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Con la legge del 22 dicembre 1959, n. 1097, la nostra Commissione discusse ed approvò un provvedimento che racchiudeva vari benefici per la cinematografia fissandone la scadenza al 31 dicembre 1960. In quella occasione la nostra Commissione si impegnò, anche, a portare a termine la discussione sulle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare che prevedono una nuova e fondamentale regolamentazione di tutto il settore della cinematografia nazionale tenendo conto, soprattutto, della entrata in vigore del Mercato comune europeo. La Commissione diede incarico ad un Comitato ri-

stretto di predisporre il materiale necessario; senonché le circostanze a tutti noi ben note — crisi di Governo — non hanno permesso sin'ora il completamento del lavoro.

Oggi ci troviamo di fronte alle elezioni amministrative e nuovo e prezioso tempo viene, in tal modo sottratto ai lavori parlamentari. Di qui la impossibilità di varare, entro il 31 dicembre 1960, una legge organica per la cinematografia. Conseguentemente, di fronte a questa situazione, gli onorevoli Borin e Simonacci hanno presentato la presente proposta di legge che proroga le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche e le aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097. La presentazione della proposta di legge viene, quindi, giustificata da motivi di urgenza e di forza maggiore.

Più volte è stato dimostrato come l'industria cinematografica debba elaborare i piani della propria attività con un anticipo di almeno due anni ed abbia bisogno di una preparazione non inferiore a dodici mesi: è, quindi, necessario che, fin da ora, noi si dia agli operatori tranquillità e sicurezza.

Ma c'è ancora un altro argomento a giustificazione della proposta di legge che stiamo discutendo.

I ministeri finanziari e le Commissioni del tesoro e del bilancio avevano, a suo tempo, accertato gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della legge fino al 31 dicembre 1960 e, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61, venne iscritta la somma di 9 miliardi di lire per i contributi in favore della cinematografia. Vi è ancora un altro motivo: mentre tutta l'industria cinematografica europea attraversa una delicatissima fase di contrazione — e questo è noto a tutti — il mercato italiano resiste validamente, nonostante la concorrenza della televisione.

La proposta di legge, che stiamo discutendo, stabilisce, nel primo articolo, la proroga delle attuali provvidenze fino al 31 dicembre 1961; nel secondo articolo, che è di natura tecnica, afferma al primo comma che « l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiori ai 200 anni »; nel secondo comma del medesimo articolo si cerca di ovviare all'inconveniente, che attualmente si verifica, con l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al contributo solo dei cortometraggi che siano stati presentati per primi alla commissione di revisione per la concessione del nulla-osta.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

Devo, inoltre, dichiarare che, approvando la proroga delle norme in vigore fino al 31 dicembre 1961, sarà necessario aggiungere una norma di carattere transitorio per non creare delle discontinuità legislative fra il periodo di cessazione della proroga e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni fondamentali per la cinematografia. Questa norma transitoria potrebbe essere così formulata: « I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di 3 premi ai film a lungometraggio e 60 premi ai film a cortometraggio ».

Devo aggiungere un'ultima osservazione. Come si sa, esiste la preoccupante concorrenza — per quanto si riferisce ai documentari e, soprattutto, alle attualità — della televisione ai danni della cinematografia. Ora, per poter porre il cinema in condizione di far fronte validamente a questa concorrenza sarebbe necessario aggiungere al provvedimento, dopo aver sentito il parere del Governo, una disposizione di maggior favore per i cortometraggi a colori, al fine di riequilibrare la gara nel campo delle informazioni tra questi due veicoli di diffusione, permettendo al cinema di riconquistare le vecchie posizioni grazie, proprio, al documentario a colori in considerazione del fatto che la televisione, almeno fino ad oggi, non può trasmettere a colori.

Concludo invitando i colleghi a dare la loro approvazione alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAJOLO. Da tempo si discute, onorevoli colleghi, sulla necessità della proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, e della successiva 22 dicembre 1959, n. 1097. Noi condividiamo la necessità di una proroga, non essendo stato possibile, nel giro di quest'anno, varare una nuova legge organica per la cinematografia ma desideriamo che questa proroga sia limitata al tempo in cui sarà approvata la nuova legge fondamentale. Questa posizione, il gruppo del partito comunista italiano la espressa già in sede di comitato ristretto.

SIMONACCI. La sua tesi, di un termine elastico per la proroga, onorevole Lajolo, potrebbe essere condivisa se non ci si venisse a trovare di fronte all'ostacolo della copertura della spesa che non può essere assicurata

quando l'onore che il provvedimento comporta, resti indeterminato nel tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Lajolo, esistono due motivi che ostano alla sua tesi.

Innanzitutto l'impegno della spesa deve essere iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il turismo e spettacolo e, perché possa avere efficacia, è necessario che vi sia certezza sul limite della durata della spesa stessa; in secondo luogo, anche se noi volessimo includere nel provvedimento una norma di carattere transitorio, cosa che è possibile fare, l'impegno sarebbe nullo.

LAJOLO. La questione, onorevoli colleghi, potrebbe essere di facile soluzione: basterebbe disporre la proroga per un anno e, durante questo tempo, preparare veramente una legge idonea a risolvere i problemi fondamentali della cinematografia. Non posso, tuttavia, non rilevare che proposte di tal genere furono già fatte da noi l'anno scorso ed in quella occasione avemmo, da parte del Ministro, ampie promesse ed assicurazioni. Ma, oggi, siamo purtroppo ancora al punto di partenza. La nostra preoccupazione non sta tanto nel dubbio se il Ministro intenda mantenere o meno il proprio impegno ma, piuttosto, nel fatto — come, ormai, si è capito — che alcuni di noi non intendono varare la nuova legge fondamentale per la cinematografia fino all'entrata in vigore del Mercato comune.

Fortunatamente, oggi, la situazione della nostra cinematografia è molto diversa da quella di un anno fa. Anche le proteste che elevammo contro l'invadenza del film americani ora non hanno più ragion d'essere, per nostra fortuna.

Non possiamo, tuttavia, non pretendere che la nostra cinematografia si inserisca nel Mercato comune sostenuta da una legge ben precisa ed efficace al fine di evitare quanto è accaduto in altri settori del M.E.C. dove siamo giunti con ritardo. Penso che sarebbe una garanzia per tutti se la maggioranza ed il Governo si impegnassero a varare questa legge entro l'anno, prima del termine dell'entrata in vigore del Mercato comune. Per il momento, quindi, non abbiamo difficoltà ad accettare sei mesi di proroga alle attuali disposizioni di legge. Saremmo anche propensi ad approvare, alla scadenza, una ulteriore proroga di altri sei mesi, ma entro questo periodo la legge fondamentale per la cinematografia deve essere varata ad ogni costo.

BENSI. Ci dichiariamo d'accordo con quanto detto dall'onorevole Relatore e condividiamo anche le preoccupazioni espresse dal collega Lajolo. Il sistema delle proroghe, tut-

tavia, non incontra il nostro assenso; esso, infatti, è stato fin troppo usato, anzi, potrei dire che se ne è addirittura abusato, per cui noi non intendiamo assolutamente persistere oltre su questa strada.

Poiché, fortunatamente per noi, oggi la nostra cinematografia si trova, rispetto agli altri stati, su di un piano di grande ascesa, ritengo giusto pretendere che la legge sia varata al più presto per potere, prima ancora dell'entrata in vigore del M.E.C., garantire la qualità e l'indipendenza della nostra produzione.

Concludendo, voteremo questa proroga, ma esigiamo l'impegno da parte del Governo di non proporcene altre. Se, oggi, accettiamo questa soluzione lo facciamo consci dello stato di necessità nel quale ci troviamo, ma non lo faremo più in seguito perché, in tal caso, diventerebbe una questione di costume politico.

CALABRÒ. In linea di principio sono contrario alla proroga per gli stessi motivi esposti dagli altri colleghi. Questo sistema, infatti, (e lo dimostra una nostra proposta di legge presentata da tempo) non ci ha mai trovati consensienti. È vero, onorevoli colleghi, che siamo molto in ritardo con le nostre norme legislative sulla cinematografia per adeguarle al M.E.C. e, quando questo andrà in vigore, ci troveremo non poco a disagio. Sarebbe opportuno, quindi, che il Governo ci esponesse con chiarezza quali sono le posizioni che intende assumere al riguardo.

Onorevoli colleghi, tutte le nostre leggi relative alla cinematografia sono impostate in modo erraneo; ad esempio quella per i cortometraggi. Le norme vigenti, anziché favorirne la produzione, tende a limitarla; infatti, ogni tre mesi, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed al contributo soltanto 50 documentari, cioè quelli presentati per primi alla commissione di revisione nel trimestre precedente. Poiché il mercato può assorbire 300 documentari contro i 200 attuali, non vedo perché non si debba aumentarne il numero. I piccoli produttori, che lavorano soltanto con i cortometraggi sono, oggi, praticamente esclusi dai benefici di legge.

Un'altra questione che va tenuta presente è quella dei film di attualità per i quali, attualmente, è richiesta una periodicità almeno settimanale. Io sarei del parere di stabilire che tali film, per godere dei relativi benefici debbano avere una periodicità almeno trisettimale. Le ragioni di questa mia proposta vanno ricercate nel fatto che la televisione, ogni giorno, diffonde ben tre notiziari, per cui il

film di attualità con frequenza e periodicità solo settimanale viene a perdere ogni interesse dato che al momento della proiezione nelle sale cinematografiche è stato superato dal notiziario della televisione, magari da quattro, cinque giorni.

MATTARELLI GINO. Desidero proporre degli emendamenti che potrebbero considerarsi quasi un nuovo testo rispetto alla proposta di legge Borin e Simonacci.

PRESIDENTE. Onorevole Mattarelli Gino, questi emendamenti che lei ci preannuncia si riferiscono solo ad alcune norme o interessano tutto il testo della proposta di legge Borin e Simonacci?

MATTARELLI GINO. Interessano tutto il testo.

PRESIDENTE. In tal caso innovano nei confronti di tutto il testo o semplicemente si tratta di una migliore formulazione della proposta di legge in discussione?

MATTARELLI GINO. Per la massima parte si tratta di migliore formulazione delle disposizioni in esame. Solo in un punto è introdotta una innovazione.

PRESIDENTE. Voglia provvedere a far tirare delle copie di questo nuovo testo, da distribuire ai componenti della Commissione per discuterlo quando saremo passati agli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiara chiusa la discussione generale.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Desidero, innanzitutto, premettere un saluto rispettoso e deferente alla Commissione: è la prima volta che ho l'onore di trovarmi innanzi ad essa e sono consapevole delle mie responsabilità e della gravità del compito che sono chiamato a svolgere. Desidero, fin da questo momento, assicurare che ageverò sempre la più fattiva collaborazione tra il Governo e questa Commissione, secondo la migliore tradizione della democrazia parlamentare.

Per quel che mi riguarda, desidero aggiungere che, sia personalmente, sia attraverso i Sottosegretari di Stato cercherò di mantenere i più stretti e più fecondi rapporti con la Commissione, augurandomi di poter contare sulla vostra benevolenza e, soprattutto, sulla vostra collaborazione.

In merito al problema che stiamo trattando devo innanzitutto dire, come ha ricordato l'onorevole Relatore, che la situazione della cinematografia nazionale è, sotto un certo profilo, in sensibile miglioramento. A questo proposito ricorderò che, per quel che riguarda

i film nazionali, si è registrato nello scorso anno un incasso totale di circa 45 miliardi di lire e con ciò è stata rilevantemente superata la previsione di 41 miliardi di lire. Vorrei aggiungere anche che, dal punto di vista quantitativo, si è registrata una intensificazione nella messa in lavorazione di film nazionali, intensificazione tanto notevole da dovere in qualche modo richiamare la nostra attenzione perché non vorrei che la quantità dovesse pregiudicare la qualità. Infatti, fino al 30 settembre scorso è stato posto in lavorazione un numero di film uguale a quello dell'intero anno precedente. Come si vede, siamo di fronte ad un notevole indice di sviluppo dell'industria cinematografica, indice che, però, dovrà essere attentamente analizzato nei suoi vari aspetti.

Per quel che riguarda la nuova legge fondamentale per la cinematografia dovrei, innanzi tutto, fare ammenda alla Commissione di non essere ancora pronto a discutere un testo. Faccio presente che tutta la colpa non è a me imputabile. Come si sa, in questi ultimi due mesi, ci è stata la vicenda olimpica che ha notevolmente assorbito l'attività ed il tempo del Ministro del turismo e dello spettacolo; d'altra parte bisogna anche dire che il Governo attendeva di conoscere l'esito dei lavori del comitato ristretto che ha il compito di elaborare il nuovo testo sulla materia. Ad un certo punto domandai se questo comitato ristretto fosse giunto a delle conclusioni, ma mi fu risposto che, per un complesso di ragioni, i lavori non erano stati ancora conclusi.

Mancando il testo del comitato ristretto, è evidente che il Ministro non può, da un momento all'altro, elaborarne un altro e, se anche lo potesse, non lo farebbe per riguardo alla Commissione stessa. La proroga delle norme attualmente in vigore — data la prossima scadenza del termine del 31 dicembre, la interruzione dei lavori parlamentari in concomitanza della campagna elettorale per le elezioni amministrative, quindi, anche sotto questo profilo — si presenta come una necessità.

L'onorevole Lajolo ha prospettato la necessità di approntare una legge organica sulla cinematografia prima dell'entrata in vigore del Mercato comune. L'onorevole Bensi ha sottolineato la necessità di non ricorrere ad ulteriori proroghe. Dichiaro, subito, che su questi due punti non ci sono differenze sostanziali con la posizione del Governo.

In vista dell'entrata in vigore del M.E.C. si terrà certamente conto degli indirizzi suggeriti. Devo dire che esiste già un apposito

comitato di studio, che è stato accelerato nella sua funzione sollecitando più frequenti riunioni, e ciò dimostra che il Governo sente l'opportunità di varare quanto prima un nuovo provvedimento per l'industria cinematografica nazionale.

In altre parole, predisponendo una nuova legge per la cinematografia noi teniamo conto delle situazioni derivanti dagli impegni e dai trattati liberamente sottoscritti che, naturalmente, dobbiamo rispettare. Però non è affatto nelle mie intenzioni di porre l'Italia a rimorchio di interessi stranieri, anche nel quadro dello stesso Mercato comune europeo. È, invece, mia volontà difendere la nostra cinematografia in maniera, se mi è lecito dire, adeguata agli interessi italiani; sostenendo in ogni caso ed occasione, anche nell'ambito del M.E.C., i punti di vista e gli interessi italiani in materia. Devo aggiungere che, tutto sommato, abbiamo motivo di dire che qualche soddisfazione, in questo senso, la abbiamo già avuta. Siamo al secondo posto nel mondo, nel settore della produzione cinematografica, per tutto un complesso di elementi e di fattori. E questo, a mio modesto avviso, è motivo di soddisfazione, non tanto per il Ministero interessato, quanto per i nostri divi, attori e attrici che non sono soltanto attraenti, dobbiamo ben converirlo, ma anche capaci, e per i nostri tecnici, evidentemente, e per le maestranze. Non dimentichiamo, infatti, che vi sono tanti oscuri lavoratori che partecipano attivamente a questo mondo così complesso e che di tanto in tanto meritano di essere ricordati e ringraziati.

Ora, io pregherei l'onorevole Lajolo di non insistere sulla proposta di una proroga limitata a soli sei mesi. Egli ha, però, la mia parola precisa che la nuova legge fondamentale per la cinematografia si discuterà e si farà quanto prima. Ho già detto anche all'onorevole Romualdi che ho un solo desiderio, quello di raccogliere il maggior numero di elementi, di notizie, al fine di elaborare una legge che possa veramente dirsi fondamentale per la nostra cinematografia. Per raggiungere questo scopo dobbiamo svolgere, quindi, un'opera utile e feconda ed io assicuro tutti che non mi risparmierei, intervenendo direttamente e indirettamente, in questo lavoro di elaborazione, tenendo presente che l'orientamento della produzione cinematografica in campo europeo è indubbiamente un problema reversibile perché se quelli attuali della Francia, Germania, Belgio e Olanda ci riguardano, anche i nostri orientamenti riguardano gli altri.

Quindi, pregherei l'onorevole Lajolo di non insistere sulla proposta di una proroga limitata a sei mesi ad accettare il termine del 31 dicembre 1961. Come Governo non posso accettare un'altra formula perché, altrimenti, si andrebbe incontro a difficoltà di ordine tecnico soprattutto con il Ministero del tesoro. Tanto più che, a questo specifico settore di attività produttiva altri sono direttamente o indirettamente interessati, ed a questo problema della nostra cinematografia altri vi si ricollegano o vi si riconnettono.

Voglio aggiungere che c'è un'altra legge che interessa, profondamente il cinematografo e che è, per me fonte di continue preoccupazioni. Parlo della legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Anche in questa materia tanto complessa quanto estremamente delicata si deve arrivare ad una conclusione positiva.

ROMUALDI. Questo accenno dell'onorevole Folchi alla legge sulla censura ha, un po', sapore freudiano!

FOLCHI, *Ministro per il turismo e lo spettacolo*. Onorevole Romualdi, ha ragione! Mi ricorda quando sono nato: perché la legge attuale porta il numero 897! Il 1897 è l'anno della mia nascita.

Scherzi a parte, pregherei vivamente l'onorevole Lajolo di voler accedere, in questo clima di comprensione reciproca, ad una proroga sino al 31 dicembre 1961: non c'è alcun « dolce inganno » da parte mia!

Vorrei, ora, completare il mio intervento precisando che non posso accettare i punti esposti dall'onorevole Calabrò, per la semplice ragione che non mi sembra opportuno, in sede di esame di un provvedimento di proroga delle norme in vigore, toccare argomenti che investono problemi di fondo, da esaminarsi quando discuteremo la legge fondamentale per il cinema e che possono anche coinvolgere determinati interessi. D'altra parte io credo che, in pratica, la battaglia contro la televisione il cinematografo l'abbia ormai vinta in notevole misura. Dicono i maligni che l'ha vinta grazie, anche, ai programmi televisivi!

Quanto alla questione attinente all'articolo 2 della proposta di legge, che riguarda la valutazione comparativa dei documentari ammessi alla programmazione obbligatoria ed al contributo, credo sia una necessità reale e sentita, per cui l'accolgo in pieno in quanto si tratta di accertare comparativamente la esistenza di requisiti tecnici ed artistici.

Concludo, ribadendo la ferma volontà di lavorare seriamente con la vostra Commissione

e auspico il prossimo inizio della discussione sulla nuova legge per il cinema studiando e risolvendo le varie questioni attinenti ai diversi problemi.

PRESIDENTE. La Commissione, attraverso la mia persona, le ricambia, onorevole Ministro, il cordiale saluto ed è lieta di accogliere l'impegno, e di fornire a sua volta l'impegno, di una cordiale e quanto più possibile fattiva collaborazione, nell'ambito costituzionale, tra Parlamento e Governo.

LAJOLO. Io non ho alcun particolare elemento per mettere in dubbio la parola e, quindi, la validità della garanzia che ci viene da parte dell'onorevole Ministro in merito ad una rapida approvazione della nuova legge sulla cinematografia. Però abbiamo fatto una dolorosa esperienza in materia, e ben sappiamo come dopo ampie e reiterate assicurazioni da parte del Governo, siano passati ben tre anni senza che questo provvedimento, a difesa della nostra produzione cinematografica, sia stato varato. Chiedo, quindi, se queste promesse dell'onorevole Ministro possano essere in qualche modo — mi rimetto alla diretta esperienza in materia dell'onorevole Presidente della Commissione — confortate dalla presentazione e dall'accoglimento, da parte del Governo, di un ordine del giorno, in cui sia ben precisato che noi questa nuova proroga la concediamo per un anno a condizione, però, che la nuova legge sulla cinematografia sia approvata prima della stipulazione degli accordi in materia cinematografica nell'ambito M.E.C., vale a dire che sia completata entro cinque o sei mesi, in modo che possa entrare in vigore alla scadenza di questa proroga che stiamo per concordare.

PRESIDENTE. Io penso che la Commissione debba non solo prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro ma, a sua volta, assumere l'impegno che le compete. Ritengo che questo specifico impegno della Commissione e, quindi, l'invito al comitato ristretto di lavorare con ogni possibile sollecitudine debba restare a verbale. Comunque, nulla si oppone alla presentazione di un ordine del giorno, a maggior conferma di questi impegni.

BENSI. Signor Presidente! Faccio osservare che a firma dei deputati Mattarelli Gino e Cervone è stato distribuito un testo completamente sostitutivo della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci sulla quale noi ci siamo preparati per intervenire nella discussione. Chiedo, pertanto, al fine di una ordinata discussione, di voler

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

mantenere quale base del nostro esame la proposta Borin e Simonacci, considerando le nuove formulazioni del testo Mattarelli Gino e Cervone come emendamenti da esaminarsi in relazione ai singoli punti dal provvedimento che figura all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Concordo con le sue osservazioni, onorevole Bensi e l'esame degli articoli avrà luogo sulla base della proposta Borin e Simonacci anche in considerazione del fatto che sono stati presentati anche altri emendamenti proprio su questa proposta emendamenti che, forse, non troverebbero collocazione se si prendesse in esame il nuovo testo sostitutivo proposto dai deputati Mattarelli Gino e Cervone.

MATTARELLI GINO. Praticamente, nel nostro testo l'innovazione più importante è contenuta nell'articolo 2 la dove è contemplata la composizione della commissione che deve provvedere alla assegnazione dei premi. Per il resto, non ci sono che modifiche di forma...

PRESIDENTE. Onorevole Mattarelli Gino ! L'osservazione del deputato Bensi è esatta, per cui userò il suo nuovo testo come una serie di emendamenti ai vari articoli della proposta di legge in discussione. Do lettura del primo articolo della proposta di legge in discussione:

ART. 1.

« Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui al 1° comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

Il deputato Mattarelli Gino ha presentato un testo sostitutivo a questo articolo. Ne do lettura:

ART. 1.

« Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed aggiunte di cui alla presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, per le quali è prevista una diversa durata.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui all'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

BENSI. Onorevole Presidente, gradirei che l'onorevole Mattarelli Gino ci illustrasse i motivi e le ragioni di questa nuova formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Mattarelli Gino, voglia illustrare il suo articolo sostitutivo.

MATTARELLI GINO. La nuova formulazione dell'articolo 1 intende dare alla norma una maggiore chiarezza ed incisività. Nulla inverte nella sostanza. Mentre nel testo della proposta di legge Borin e Simonacci è detto: « Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge sono prorogate, ecc. », nel nuovo testo, che ritengo tecnicamente più preciso, è detto: « Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed aggiunte di cui alla presente legge sono prorogate ecc. ecc. », in quanto noi intendiamo prorogare le norme che sono attualmente in vigore, cioè quelle contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, nonché tutte le altre precedenti disposizioni richiamate da quel provvedimento. Quanto al secondo comma è opportuno precisare che il suo inserimento nell'articolo non è pleonastico in quanto trattasi di un termine la cui scadenza va prescritta al 31 dicembre 1960 e, giacché al primo comma è detto « fatta eccezione di quelle contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, per le quali è prevista una diversa durata », se non ci fosse questo comma specifico è chiaro che alla data del 31 dicembre 1960, ci saremmo trovati di fronte ad una norma la cui scadenza non sarebbe stata rinnovata.

CERVONE, Relatore. Concordo perfettamente sulla nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal collega Mattarelli Gino.

SEMERARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è d'accordo sul nuovo testo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti all'articolo 1, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal deputato Mattarelli Gino.

ART. 1.

« Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed aggiunte di cui alla presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, per le quali è prevista una diversa durata.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

È altresì prorogato al 31 dicembre 1960 il termine di cui all'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

« Il 3° e il 4° comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sono sostituiti dai seguenti:

« l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali scelti fra quelli la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti, per cui è necessario procedere per capi nella votazione. Però, prima di passare all'esame degli emendamenti, debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulla formulazione dell'alinea del primo comma in quanto, mentre è esatto il richiamo al terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, è errato invece il richiamo del quarto comma, che non viene per nulla modificato dalle norme contemplate nell'articolo 2 della proposta di legge che stiamo discutendo. Al posto del comma quarto andava, al caso, richiamato il comma secondo dell'articolo 3 della legge n. 1097.

Fissato questo esatto richiamo al comma secondo del suddetto articolo 3 della legge n. 1097 faccio rilevare che la proposta di legge in esame non lo modifica in alcun modo in quanto la formula usata: « l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui » è assolutamente identica alla norma attualmente in vigore, per cui dovrei proporre la soppressione di questo

comma dell'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci.

A questo punto si inserisce l'emendamento proposto dal deputato Calabrò che propone una modifica al numero dei cortometraggi da ammettere ogni anno alla programmazione obbligatoria ed al relativo contributo.

Do lettura dell'emendamento che porta la firma del deputato Calabrò:

« L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film non superiore ai 260 annui ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di illustrarlo.

CALABRÒ. Onorevoli colleghi! La capacità di assorbimento del nostro mercato cinematografico è tale per cui annualmente potrebbero essere ammessi alla programmazione obbligatoria ben 300 cortometraggi. Io, nel mio emendamento, mi sono limitato a chiedere l'ammissione di altri 60 documentari, oltre i 200 attualmente previsti dalle norme in vigore, anche per tener conto della eventuale fluttuazione di mercato in quanto non è detto che la punta massima oggi raggiunta dalla nostra cinematografia debba perdurare.

D'altro lato a tutti è ben noto che la produzione dei cortometraggi serve quale valida palestra per i nuovi produttori, per i giovani registi, tecnici, ecc., e noi dobbiamo soprattutto favorire l'affermazione delle nuove forze nel campo cinematografico.

Chiedo, pertanto, che la Commissione voglia approvare questo mio emendamento.

CERVONE, *Relatore*. L'emendamento proposto dal deputato Calabrò mi trova consenziente in quanto è esatto che attraverso i documentari si formano i nuovi quadri della nostra cinematografia, ma debbo osservare, e far osservare al proponente, che se noi approvassimo, ora, questo emendamento dovremmo sospendere la discussione dell'intero provvedimento in esame e sentire il parere della Commissione Bilancio, in quanto si viene a determinare un nuovo e maggior onere per lo Stato.

Tutti siamo consci della urgente necessità di approvare questa mattina la proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci per cui mi sia consentito invitare il collega Calabrò a non insistere sul proprio emendamento.

Ritengo, inoltre, che questo problema dell'aumento del numero dei documentari da ammettere alla programmazione obbligatoria

Dato che, a seguito delle osservazioni del Relatore Cervone, ho ritirato il primo emendamento, anche questo emendamento al secondo comma dell'articolo 2 viene a cadere, per cui lo ritiro, con riserva di riproporre il problema in sede di esame della legge fondamentale per la cinematografia.

PRESIDENTE. Dato che il deputato Calabrò ha ritirato il proprio emendamento e che quello presentato dai deputati Mattarelli Gino e Cervone è identico nella sua formulazione al testo contenuto nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci pongo in votazione il secondo comma della proposta di legge in esame, di cui ho dato lettura, con l'avvertenza che diventa il comma primo dato che abbiamo soppresso il primo comma nella precedente votazione.

(È approvato).

A questo punto vanno inseriti, quali emendamenti aggiuntivi, i seguenti commi proposti, nel loro testo sostitutivo, dai deputati Mattarelli Gino e Cervone.

Ne do lettura:

« Alla scelta di cui al comma precedente provvede una commissione nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e composta da:

a) due rappresentanti delle categorie economiche cinematografiche, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

b) un autore e un tecnico cinematografici, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) due critici cinematografici designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

d) tre critici d'arte designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

La Commissione elegge tra i componenti, il proprio presidente.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo di qualifica non superiore a direttore di sezione esercita le funzioni di segretario ».

L'onorevole Mattarelli Gino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MATTARELLI GINO. Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al contributo dei duecento cortometraggi annui sia effettuata da un comitato e da una commissione. Il comitato di primo grado, composto da cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro. Avverso i provvedimenti di questo comitato è ammesso ricorso ad una commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente del Consiglio.

Con il nostro emendamento intendiamo innovare a questo sistema e proponiamo la costituzione di una commissione unica formata completamente da persone estranee alla burocrazia, limitando l'intervento dell'Amministrazione alla sola figura del segretario che deve essere un funzionario del Ministero con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Riteniamo che, in tal modo, il lavoro della commissione possa essere più spedito e rapido dando anche garanzia di una esatta valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali che vengono, oggi, posti come condizione per l'ammissione dei cortometraggi alla programmazione obbligatoria ed al contributo.

Avendo noi proposto la valutazione comparativa di questi specifici requisiti per i cortometraggi, ne discendeva la necessità di strutturare un organo collegiale in modo adeguato alle finalità che viene chiamato a svolgere.

Per questi motivi prego la Commissione di voler approvare questo emendamento.

BENSI. Dichiaro di essere d'accordo sulla istituzione di una unica commissione per l'esame comparativo dei film da ammettere alla programmazione obbligatoria, ma sulla sua composizione ho da avanzare molte riserve.

BORIN. Mi sia consentito osservare che con questo emendamento noi veniamo ad incidere proprio su una particolare questione che interessa la nuova legge per la cinematografia. Se dovessimo entrare nel merito della composizione di questa nuova commissione noi non ci limiteremo soltanto a prorogare le norme attualmente in vigore, ma innoveremo profondamente, e frammentariamente, su una materia che va trattata unitariamente nel suo complesso. Inoltre, desidero sottolineare che se questo o altri eventuali emendamenti dovessero determinare una remora per la sollecita approvazione di questa proroga o far insorgere, comunque, difficoltà tali da mettere in forse l'approvazione della proroga così come proposta, sarà più opportuno lasciare le cose come stanno — e si tratterà di attendere per un solo anno — ed esaminare questo argomento quando si discuterà la nuova legge fondamentale per la cinematografia che do-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

ed al contributo trovi la sua più adatta sede di discussione quando saremo chiamati ad esaminare la nuova legge fondamentale per la cinematografia.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo fa proprie le osservazioni del Relatore e prega il deputato Calabrò di voler, oggi, ritirare il proprio emendamento, senza pregiudicare in alcun modo quanto potrà essere deciso in sede di discussione della nuova legge sulla cinematografia.

CALABRÒ. Signor Presidente! Dopo le dichiarazioni del Relatore e del rappresentante del Governo non insisto sul mio emendamento e lo ritiro, con l'intesa di sollevare nuovamente il problema dei cortometraggi in sede di discussione della legge fondamentale per la cinematografia.

PRESIDENTE. Dato che il deputato Calabrò ha ritirato il proprio emendamento porrò in votazione il primo comma dell'articolo 2 della proposta di legge in esame per capi a cominciare dal primo alinea, che va rivisto nella sua formulazione soprattutto per quanto concerne i richiami ai vari commi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097.

Propongo pertanto il seguente emendamento:

« *Le parole contenute nell'alinea del primo comma dell'articolo 2: « Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sono sostituiti dai seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, è così sostituito: ».*

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo alinea, sempre al comma primo dell'articolo 2. Ne do lettura:

« l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui ».

Faccio presente che questo alinea riproduce esattamente il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per cui è opportuno sopprimerlo per non creare dei doppioni inutili.

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione il suo mantenimento.

(*Non è approvato*).

Passiamo, ora, al secondo comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali scelti fra quelli la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 ».

Faccio presente che la formulazione di questo comma è riportata integralmente nel comma primo dell'articolo 2 del testo sostitutivo di tutta la proposta di legge in esame, presentato dai deputati Mattarelli Gino e Cervone, per cui non si pone alcun particolare problema.

Il deputato Calabrò ha, invece, presentato il seguente emendamento:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 65 cortometraggi nazionali, scelti tra quelli la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 65 la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo ferma restando la cifra massima annuale di 260

Il Comitato di esperti potrà ammettere al contributo non più di 60 documentari al trimestre (240 annui). I restanti 5 documentari al trimestre (20 annui) resteranno a disposizione della commissione tecnica di appello ».

Onorevole Calabrò vuole illustrare questo suo emendamento?

CALABRÒ. Questo mio emendamento era collegato al primo emendamento da me presentato con il quale chiedevo la elevazione del numero dei cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ed al contributo da 200 a 260 all'anno.

vremo studiare, predisporre ed esaminare a suo tempo. Variamo, oggi, la proroga delle norme in vigore senza ulteriori preoccupazioni!

D'altro lato, ho inteso con piacere che anche l'opposizione, per bocca del collega Bensi, si è dichiarata favorevole a questa nuova commissione che sarà utilissima, ma io temo che i contrasti e le incertezze possano manifestarsi se noi passiamo a discuterne la composizione. Due rappresentanti di categoria, un autore, due critici, altri tre critici, ecc.? Certo, noi non esauriremo i nostri interventi questa mattina! La mia preoccupazione è proprio questa, che volendo affrontare un problema particolare si finisca per non approvare la proroga.

PRESIDENTE. Onorevole Borin, ella è contrario a questo comma aggiuntivo?

BORIN. Sì, signor Presidente. Il principio, ripeto, è giustissimo ed ho piacere che anche la minoranza sia di questo parere. Ma, è il modo di scelta dei componenti della commissione che richiede tempo per ponderare la questione e metterci d'accordo.

CALABRÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Debbo chiaramente dire che mi sembra assurda l'abolizione della commissione di secondo grado o di appello. E, qui, vorrei richiamarvi agli atti parlamentari. Se ben lo ricordate, in origine vigeva il sistema della commissione unica per tutti i settori della cinematografia, lungometraggi, cortometraggi, attualità, e così via, per cui i produttori restavano sotto la spada di Damocle di un deliberato definitivo avverso al quale non era ammesso appello. Abolire la commissione di appello vuole dire negare la possibilità di far valere le proprie ragioni ad una parte soltanto dei produttori di cortometraggi perché, indipendentemente dalla composizione che si voglia dare alla commissione unica, state pur certi che i grossi produttori di cortometraggi troveranno sempre il modo di aver ragione. Sono invece i piccoli produttori, i giovani, quelli che si presentano alla ribalta della produzione documentaristica per la prima volta, le vittime predestinate di questo nuovo organismo collegiale dalle decisioni inappellabili.

È vero che oggi abbiamo approvato i nuovi criteri per l'ammissione dei cortometraggi alla programmazione obbligatoria, ma proprio perché si tratta di attuare una valutazione comparativa fra i vari documentari presentati il principio del ricorso è indispensabile.

GOTELLI ANGELA. Il comma aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Mattarelli Gino e

Cervone non mi trova consenziente soprattutto se penso alla composizione della commissione, dove abbiamo un solo funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo di qualifica non superiore a direttore di sezione e relegato a svolgere mansioni di segretario! Mi pare che, anche per legge, il Ministero del turismo e dello spettacolo non possa esimersi da un compito che fa parte dei suoi principi di istituto. Praticamente, in questa commissione non vi è alcun rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo che, peraltro, ha per legge competenza sulla materia e competenza primaria. Mi sembra giusto che almeno la presidenza di questa commissione sia assegnata ad un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Pertanto presento il seguente emendamento a questo comma aggiuntivo:

« Alla lettera d) del comma aggiuntivo sostituire le parole: « tre critici d'arte, con le altre: due critici d'arte ».

Il motivo di questo emendamento è duplice: da un lato mi sembra giusto che vi siano solo due critici d'arte, in quanto alla lettera e) dell'emendamento aggiuntivo sono previsti due critici cinematografici e ciò per un giusto equilibrio delle persone e delle categorie che formano questa commissione.

Inoltre, riducendo a due il numero dei critici d'arte, si mantiene inalterato il numero dei componenti la commissione che sono nove, e si fa posto per la inclusione di un funzionario del Ministero del turismo e spettacolo. Ecco quindi il mio secondo emendamento:

« Dopo la lettera d) del comma aggiuntivo aggiungere le seguenti parole:

e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo cui spetta la presidenza della commissione ».

Conseguentemente propongo un terzo emendamento:

« Sopprimere le parole: La commissione elegge, tra i componenti, il proprio presidente ».

Infine propongo la soppressione delle parole da: « Un funzionario della carriera direttiva... », sino a: « ...esercita le funzioni di segretario » in quanto ritengo che queste mansioni vadano svolte da uno degli stessi componenti della commissione.

Ma a parte questi emendamenti che riguardano la struttura della commissione, dato che l'onorevole Borin si è già espresso — e con ragioni motivate — contro la creazione di questo

organo collegiale, proprio oggi in questa sede, mentre più opportuno sarebbe discuterne durante l'esame della legge fondamentale per la cinematografia, ritengo che il primo punto da risolvere sia questo: accogliere o meno il principio della costituzione di questa commissione; poi passeremo, eventualmente, all'esame della sua composizione.

ROMUALDI. Mi sembra che sulla composizione di questa commissione non ci troveremo d'accordo e, indubbiamente, delle modifiche dovranno esservi apportate dopo un approfondito esame, tenendo ben presente che proprio questo settore ha sempre provocato delle polemiche a non finire, per cui penso che non sia il caso di discuterne oggi. Inoltre, questo esame richiederebbe un notevole lavoro da parte di noi tutti considerato che questa nuova commissione unica dovrebbe dare una maggiore garanzia rispetto alle precedenti data anche la prevista soppressione della commissione d'appello, per cui sono anch'io d'accordo con l'onorevole Borin: lasciamo stare il comitato di esperti così come oggi è strutturato. Riesamineremo questo punto in sede di discussione della legge fondamentale per il cinema.

BENSI. Chiedo che la composizione del comitato di esperti rimanga inalterata.

Nel 1956 c'era il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; poi, con la trasformazione della direzione generale per lo spettacolo in Ministero, vi includemmo il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, perché, effettivamente, era giusto che, con l'avvento del nuovo dicastero, fosse il suo rappresentante il presidente della commissione.

Pertanto, sono del parere che non convenga variare oggi questa composizione.

CERVONE, *Relatore*. Sia quale proponente dell'emendamento, che quale Relatore, non insisto su questo nuovo comma da aggiungere all'articolo 2 per il semplicissimo fatto che, prima di tutto, abbiamo evidentemente delle idee diverse sulle persone da includere in questa commissione. Poiché a breve scadenza inizieremo la discussione della legge fondamentale per la cinematografia, in quella sede riprenderanno in esame questo problema.

Pertanto, d'accordo con il collega Mattarelli Gino ritiro l'emendamento aggiuntivo da noi proposto all'articolo 2.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Inizialmente, con la prima legge sulla cinematografia, era prevista una sola commissione per l'esame dei cortometraggi da ammettere alla programma-

zione obbligatoria. Successivamente si ritenne indispensabile costituire anche una commissione d'appello per dare maggiori garanzie di produttori.

Qui, oggi, si vuole superare la difficoltà delle due commissioni, unificandole in un solo organismo. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione. Se, poi, questa Commissione intenda lasciare le cose come sono, nulla vi è da eccepire da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di fronte al ritiro dell'emendamento aggiuntivo testé annunciato dal Relatore Cervone, vengono a cadere anche gli emendamenti proposti dall'onorevole Gotelli Angela. Passiamo ora all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cervone e Mattarelli Gino. Ne do lettura:

ART. 2-bis

« La disposizione di cui all'articolo 2 ha effetto a partire dal 1° gennaio 1961.

Ai film nazionali cortometraggi presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico a decorrere dalla data indicata nel comma precedente non si applica l'articolo 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Il Comitato di esperti per i cortometraggi previsto dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, cesserà dalle proprie funzioni non appena avrà esaurito l'esame dei film nazionali cortometraggi presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nell'ultimo trimestre dell'anno 1960 ».

BORIN. Le disposizioni che dovrebbero essere contenute nel nuovo articolo, di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura, non hanno ormai più alcun valore, dato che gli onorevoli Mattarelli Gino e Cervone hanno ritirato l'emendamento aggiuntivo, all'articolo 2, che prevedeva la nuova composizione della commissione unica per l'esame dei cortometraggi da ammettere alla programmazione obbligatoria.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Borin è esatta per quanto concerne il secondo ed il terzo comma, ma non per il primo comma. Nell'articolo 2, avendo noi approvato il principio che i cortometraggi saranno ammessi alla programmazione obbligatoria in base ad una valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali, è evidente la profonda innovazione apportata ai criteri sinora seguiti dal comitato di esperti previsti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956. Pertanto è necessario fissare una data certa di decorrenza delle nuove norme.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

BENSI. Sono d'accordo di lasciar cadere il secondo e il terzo comma in quanto non servono più, mentre il primo penso sia necessario per fissare una precisa data di decorrenza. Dal punto di vista della tecnica legislativa sarei del parere di non formulare un apposito e staccato articolo ma di aggiungere questa norma all'articolo 2, o nel contesto del primo alinea o quale nuovo comma.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Bensi, che la migliore collocazione della data di decorrenza è nell'articolo 2.

Il testo del primo comma dell'articolo aggiuntivo che doveva diventare l'articolo 3 è così formulato:

« La disposizione di cui all'articolo 2 ha effetto a partire dal 1° gennaio 1961 ».

Dato che questa norma va tecnicamente inserita nel contesto dell'articolo 2 propongo questa nuova formula:

« La disposizione ha vigore dal 1° gennaio 1961 ».

Se non vi sono osservazioni la pongo in votazione.

(È approvata).

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato a studiare il migliore collocamento della norma nel contesto dell'articolo in sede di coordinamento.

Se non vi sono obiezioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Resta da stabilire la sorte dei commi secondo e terzo di questo articolo aggiuntivo. Se gli onorevoli proponenti non dichiarano di ritirarli, li debbo porre in votazione.

MATTARELLI GINO. Anche a nome del collega Cervone, dichiaro di ritirare il secondo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo di cui il Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. A firma dei deputati Mattarelli Gino e Cervone è stato presentato un ulteriore articolo aggiuntivo, che viene a prendere il numero 3. Anche il deputato Calabrò ha presentato un identico articolo per cui, praticamente, abbiamo un nuovo articolo proposto dai deputati Mattarelli Gino, Cervone e Calabrò.

Ne do lettura:

ART. 3.

I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4

della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di 3 premi ai film a lungometraggio e 60 premi ai film a cortometraggio ».

Prego gli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

CERVONE, *Relatore*. La ragione di questa norma da me proposta assieme al collega Mattarelli Gino e condivisa dal deputato Calabrò consiste in questo: per l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, i premi di qualità vengono concessi alla scadenza dell'anno finanziario. Dato che questa proroga che noi stiamo votando arriva alla metà dell'anno finanziario, cioè al 31 dicembre 1961, era indispensabile disporre che i premi siano concessi anticipatamente rispetto alla rituale scadenza, e limitatamente alla metà del numero dei film sia di lungo che di cortometraggio che sarebbero stati ammessi alla programmazione obbligatoria nell'intero arco dei dodici mesi.

La norma risponde ad una pratica esigenza per cui invito i colleghi a volerla approvare.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione il nuovo articolo aggiuntivo che, se approvato, porterà il n. 3:

« I premi di qualità previsti rispettivamente nella lettera a) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, nell'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti con le stesse modalità entro tre mesi dal termine del semestre stesso nella misura di 3 premi ai film a lungometraggio e 60 premi ai film a cortometraggio ».

(È approvato).

Il deputato Calabrò ha presentato tre articoli aggiuntivi. Do lettura del primo:

« Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, va sostituito con il seguente:

« Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai duecento metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno, di carattere di informazione e di cronaca cinematografica e con una regolare periodicità di uscita almeno trisettimanale ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di illustrarlo.

CALABRÒ. Lo spirito dell'articolo è questo: da varie parti si sollevano delle critiche perché, in genere, il cinegiornale manca di attualità in quanto superato ormai dalla televisione che, ogni giorno, trasmette tre edizioni del telegiornale. La mia proposta considera il problema dei film di attualità sotto l'aspetto tecnico per renderli più efficaci e più validi. Se lo scopo di questa produzione è di informare lo spettatore sugli avvenimenti della settimana o, addirittura, del giorno, bisogna fare in modo, non dico di produrre un film d'attualità al giorno ma, almeno, di mettere in condizioni la gente che va al cinema di non essere costretta a vedere dei cinegiornali, ormai, superati da tempo.

Mi è stato eccepito che produrre un solo film di attualità o produrne tre alla settimana non sia la stessa cosa! È vero, è questione di mezzi. È stato detto anche che non ci si può arrivare con l'attuale contributo dello Stato. Questo, invece, non è vero, e sono in grado di dimostrare che si possono produrre film di attualità anche con il contributo dello Stato dell'1 per cento. Accogliendo la mia proposta avremo il vantaggio di avere dei cinegiornali al corrente con gli avvenimenti ed anche la possibilità di far lavorare parecchi altri tecnici. Il fine è duplice, quindi, e sempre vantaggioso.

PRESIDENTE. Onorevole Cervone, vuole esprimere il suo parere come Relatore?

CERVONE, *Relatore*. Il mio parere, allo stato attuale delle cose, non può essere che contrario. Tutta questa materia non possiamo affrontarla qui, oggi, direi aneddoticamente; quindi, il venire, volta per volta, a presentare degli emendamenti che poi possono falsare la visione organica dell'insieme non mi sembra utile, tanto più che questa è materia da discutersi quando esamineremo la nuova legge per il cinema.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei associarmi, innanzitutto, a ciò che ha detto il Relatore e, poi, riprendere le preoccupazioni del collega Calabrò riguardo la tempestività dei cinegiornali: gli onorevoli componenti della Commissione sanno che la tempestività non è propria dei cortometraggi, perché in alcuni locali le notizie arrivano anche dopo cinque mesi (e tale è il loro raggio di tempo massimo). Se noi accogliessimo la proposta del collega Calabrò finiremmo con il colpire proprio i piccoli produttori di cinegiornali. Si ricorderà, infatti, che negli anni passati si

accese una polemica sul monopolio dell'Incom che avrebbe soffocato la produzione di altri cinegiornali. Oggi l'Incom fa tre edizioni la settimana, una per il nord, una per il centro e una per il sud.

Ora, l'unico a venire agevolato dall'emendamento del collega Calabrò sarebbe proprio l'Incom, mentre gli altri produttori di cinegiornali, che possono fare una sola edizione alla settimana, con questo maggior onere loro imposto, sarebbero costretti a chiudere i battenti, per cui prego il collega Calabrò di non insistere sul proprio emendamento.

BENSI. In realtà quanto illustrato dal Governo rappresenta un problema che va risolto e che dovremo affrontare, perché non c'è dubbio che, così stando e andando avanti le cose, o i cineattualità chiuderanno i battenti o noi dovremo aiutarli. Affrontare, adesso, una simile questione finirebbe con il compromettere l'esito di questa proroga, per cui penso che il problema, in quanto esiste, deve essere affrontato con maggior calma e maggior tempo a disposizione. Oggi, come oggi, non posso che esprimere al riguardo parere contrario e, proprio perché non vorrei che l'urgenza della approvazione della proroga ci costringesse a dare un voto negativo, desidererei che questo articolo aggiuntivo venisse ritirato, dato che i principi esposti dall'onorevole Calabrò sono validi.

CALABRÒ. Va bene, con questo spirito ritiro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Vi sono ancora due altri articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Calabrò. Il primo è il seguente:

« L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che modifica l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 va modificato, al primo comma, nella maniera seguente:

« Per i cortometraggi: 150 premi da due milioni di lire da attribuirsi al produttore del film ».

L'altro articolo aggiuntivo è il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, va aggiunto:

« Detta commissione, per quanto riguarda i cortometraggi i cui produttori abbiano proposto regolare appello contro l'esclusione dalla programmazione obbligatoria, potrà ammettere annualmente a tale programmazione obbligatoria 20 altri cortometraggi ».

Onorevole Calabrò intende ella illustrarli e chiedere la votazione, oppure ritiene opportuno ritirarli per evitare un voto contrario, riservandosi, invece, di riproporli in sede

di discussione della legge fondamentale per la cinematografia?

CALABRÒ. Accolgo il suo invito e dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. In tal modo abbiamo esaurito tutti gli emendamenti.

Se non vi sono osservazioni ritengo di sospendere la seduta per poter, in base al mandato concessomi dalla Commissione, coordinare il testo della proposta di legge che abbiamo discusso.

(La seduta sospesa alle 11,10 è ripresa alle 11,15).

PRESIDENTE. Do lettura del testo coordinato della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin e Simonacci:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed aggiunte di cui alla presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 1961, ad eccezione di quelle contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, per le quali è prevista una diversa durata.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui all'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, è così sostituito:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero per il turismo e lo spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti tra quelli la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200.

La disposizione ha vigore dal 1° gennaio 1961 ».

ART. 3.

I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4

della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di 3 premi ai film a lungometraggio e 60 premi ai film a cortometraggio.

La pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvata).

L'onorevole Simonacci ha presentato un ordine del giorno, concordato con tutti i gruppi politici della nostra Commissione:

« La II Commissione (Affari interni), sentito l'impegnativo proposito del Ministro per il turismo e lo spettacolo di procedere senza indugio alla elaborazione di una nuova legge per la cinematografia nazionale

ne prende atto

confermando il proposito di non concedere ulteriore proroga oltre il 31 dicembre 1961, impegnando il Governo

alla efficace tutela della cinematografia nazionale in seno al Mercato comune con una nuova legge fondamentale per il cinema italiano ».

Questo ordine del giorno reca la firma, oltre che del deputato Simonacci anche degli onorevoli Lajolo, Bensi, Romualdi Calabrò e Cervone.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del quale è stata data lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul fondo nazionale per il soccorso invernale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul fondo nazionale per il soccorso invernale » (2514) che è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2514, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repub-

blica, reca modificazioni alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, riguardante il fondo nazionale per il soccorso invernale. Le modifiche sostanziali proposte sono due e riguardano: la prima, la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 della suddetta legge che autorizzava il Ministro dei trasporti, di concerto con quello per l'interno, a fissare la data delle domeniche nelle quali si applica, a favore del fondo per il soccorso invernale, il sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi.

La seconda modifica riguarda l'articolo 9, sempre della menzionata legge, che viene sostituito da un nuovo articolo, che prevede la diminuzione dell'importo del sovrapprezzo sui biglietti di ingresso alle autostrade rispetto a quello attualmente in vigore; esonera dalla corresponsione di questo sovrapprezzo alcune categorie di utenti della strada cioè le macchine di cittadini di Stati esteri, e ciò allo scopo evidente di incrementare il turismo; sono esonerati, altresì, gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizio di linea, e ciò evidentemente per venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti, nonché le vetture del Corpo diplomatico.

L'articolo 3 del disegno di legge dispone, infine, che le date delle domeniche nelle quali va fissato il sovrapprezzo siano stabilite annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con quello dei trasporti e con quello del turismo e spettacolo.

Chiedo agli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmessi dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stato presentato alcun emendamento, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 9 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del

Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

Il sovrapprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

per importi fino a . . .	L.	200	L.	50
» » da L.	201	a »	500	» 100
» » » »	501	» »	1.000	» 200
» » » »	1.001	» »	2.000	» 350
» » oltre . . .		»	2.000	» 500

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i veicoli appartenenti al Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonché a cittadini di Stati esteri.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei lavori pubblici con quello dei trasporti e con quello del turismo e dello spettacolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343).

Quale Relatore del disegno di legge, svolgo la relazione.

La relazione del Ministro dell'interno sul disegno di legge recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali illustra chiaramente la portata del provvedimento che si inserisce nel complesso delle iniziative intese a modificare le norme disciplinanti la vita degli Enti locali, per adeguarle alle attuali esigenze.

Giova, comunque, porre in rilievo i criteri ai quali la progettata riforma si è ispirata, le esigenze che essa si propone di soddisfare, le innovazioni più salienti che si intendono introdurre.

Nel quadro del potenziamento degli attributi autonomistici degli Enti locali, il disegno di legge tende a dare una nuova, compiuta disciplina allo stato giuridico dei segretari di tali Enti e ad adeguare la loro carriera alla importanza delle funzioni da essi assolte.

Fin dall'epoca della « statizzazione » dei segretari comunali, introdotta nel 1928, le norme disciplinanti il loro stato giuridico sono state ricalcate su quelle dettate per gli impiegati statali, con le modificazioni rese necessarie dalla dipendenza dei segretari da Enti diversi dallo Stato.

È evidente, quindi, la necessità di estendere ai segretari — con gli opportuni adattamenti — le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che compiutamente disciplinano lo statuto degli impiegati civili dello Stato, anche perché generalmente esse sono già state in gran parte recepite nei regolamenti organici dei comuni e delle province, che le applicano già nei riguardi dei loro impiegati.

A tale necessità intendono ovviare le norme previste nel titolo II del disegno di legge, le quali riproducono, sostanzialmente, le disposizioni sancite per gli impiegati statali, adeguando, però, ciascuna di esse alla peculiare condizione dei segretari comunali e provinciali, i quali prestano la loro opera presso Enti diversi dallo Stato e dipendono gerarchicamente dai sindaci e dai presidenti delle Giunte provinciali.

La necessità di tali adattamenti non consentono, infatti, in tale materia, il semplice rinvio alle norme dettate per gli statali, sulle quali è in gran parte possibile solo ricalcare quelle che concernono i segretari. Il criterio, al riguardo, seguito nel disegno di legge è, oltre tutto, quello tradizionale nella legislazione in materia (regio decreto 21 marzo 1929, n. 731; legge 27 giugno 1942, n. 851) ed è da porre, inoltre, in relazione ad un'altra esi-

genza che il provvedimento si propone di soddisfare: quella, di preminente ordine pratico, di apprestare una legge organica, la quale, pur non avendo le caratteristiche di un vero e proprio testo unico, raccolga, aggiornandole e coordinandole, tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali, ora contenute in più provvedimenti legislativi e regolamentari.

A tal fine molti articoli riproducono, pressoché modificazioni, anche di notevole entità, al vigente ordinamento.

Le innovazioni di maggior rilievo introdotte, e che caratterizzano il provvedimento, possono essere così elencate:

1°) affermazione del carattere statale del rapporto d'impiego dei segretari e riconoscimento della funzione direttiva da essi svolta;

2°) conseguente adeguamento delle norme concernenti l'ammissione e la progressione nella carriera dei segretari comunali a quelle dettate per gli impiegati statali delle carriere direttive, anche per quanto attiene alla prescrizione della laurea;

3°) soppressione dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

4°) scissione dell'attuale classe quarta, nella quale sono inclusi, ai fini della qualifica dei segretari, i comuni con popolazione fino a 8 mila abitanti, in due classi, comprendenti l'una i comuni con popolazione fino a 4 mila abitanti e l'altra quelli aventi da 4001 a 8000 abitanti; assegnazione dei comuni sedi di stazione di cura, soggiorno o turismo alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere compresi in base alla popolazione residente.

Sono questi i punti essenziali della riforma, che richiedono una approfondita disamina:

1°) l'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che « i segretari comunali ed i segretari provinciali sono funzionari dello Stato. Essi esercitano funzioni direttive e dipendono gerarchicamente dal capo dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, tranne che nell'adempimento delle funzioni ad essi direttamente demandate dalla legge ».

La posizione giuridica dei segretari è, per la prima volta, nettamente determinata da questa proposizione, alla quale conseguono, come logico corollario, le norme particolari previste per lo stato giuridico e per l'ordinamento della carriera.

In base alla vigente legislazione, i segretari hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati statali. L'interpretazione di tale

norma ha dato luogo a lunghe dispute dottrinali sulla portata di detta equiparazione, alimentate, fra l'altro, da contrastanti decisioni giurisprudenziali.

Peraltro, è andata sempre più affermandosi la tesi secondo la quale il rapporto di impiego si costituisce e si svolge fra il segretario e lo Stato, anche se egli presta servizio a favore di altro Ente. Il segretario è, infatti, nominato, inquadrato, promosso, trasferito, punito, destituito, collocato a riposo da organi statali; ed il fatto della prestazione del servizio a favore ed alla dipendenza di altro Ente — che si riscontra anche per altre categorie di impiegati statali — non altera la natura del rapporto d'impiego, costituito con un soggetto giuridico diverso. La più recente dottrina distingue, quindi, il rapporto organico che lega il segretario allo Stato, dal rapporto di servizio, che lo lega al comune o alla provincia.

D'altra parte, l'attuale qualifica di funzionario statale e l'equiparazione a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato presuppongono, già necessariamente, il riconoscimento del carattere statale delle funzioni del segretario, che trascende la cerchia degli interessi locali e che gli sono, in parte, direttamente commesse dalla legge.

L'affermazione che « i segretari comunali e provinciali sono funzionari dello Stato » trova, pertanto, il suo fondamento nella pressoché generale tendenza evolutiva verso tale soluzione, la quale, senza modificare la situazione di fatto dei segretari, sodisfa l'esigenza di una chiara determinazione della loro posizione giuridica, esigenza maggiormente avvertita nell'attuale processo di riordinamento strutturale degli Enti locali.

La definizione della posizione giuridica dei segretari trova riscontro, nel progetto di riforma del testo unico della legge comunale e provinciale, in una dettagliata elencazione delle loro funzioni. Attribuzioni di così gran rilievo, richieste dalle esigenze di una moderna amministrazione, non possono, invero, sfuggire ad una compiuta disciplina legislativa.

Si è rilevato, in quella sede, anzitutto, la necessità di stabilire che il segretario comunale ed il segretario provinciale dirigono gli uffici del comune e della provincia e ne coordinano le attività, mentre compete al sindaco e al presidente della Giunta provinciale la soprintendenza sugli uffici stessi. Anche nei confronti degli uffici tecnici e sanitari deve espletarsi l'attività direttiva del segretario, sia pure limitatamente alla parte più stretta-

mente attinente alla organizzazione degli uffici ed alla tecnica amministrativa.

In relazione a tale criterio, si è stabilito che compete al segretario proporre al Capo dell'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della organizzazione degli uffici e della razionale utilizzazione del personale e si è sancito l'obbligo del segretario stesso di segnalare tempestivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, se occorra anche per iscritto, gli adempimenti, imposti dalla legge, da espletare. Una vera e propria collaborazione del segretario nell'attività amministrativa è stata prevista, inoltre, per quanto attiene alla segnalazione di provvedimenti richiesti da particolari esigenze dell'Amministrazione.

Perché non manchi in alcun caso agli amministratori, nell'adozione degli atti deliberativi, la indispensabile collaborazione del segretario, si è, sancito, altresì, l'obbligo di questi, qualora ravvisi l'illegalità di atti deliberativi alla cui adozione egli partecipi, di renderne edotto l'organo deliberante.

È stata prevista, infine, la facoltà dei segretari comunali e provinciali di rogare qualsiasi atto o contratto nell'interesse esclusivo dei rispettivi enti eliminandosi, così, le limitazioni ora esistenti.

Mi è parso necessario questo riferimento alle più importanti attribuzioni dei segretari, indicate nel progetto di riforma della legge comunale e provinciale, ai fini di una esatta valutazione del carattere delle loro funzioni. L'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che i segretari « esercitano funzioni direttive ». Tale qualificazione, tenuto conto delle attività che già ora essi di fatto svolgono e delle mansioni che, come si è visto, si intende attribuire loro, appare più che appropriato.

Alla stregua dei principi generali che regolano il rapporto di pubblico impiego, non possono, infatti, che essere qualificati direttivi funzionari i quali, come i segretari, sono al vertice di una gerarchia impiegatizia; hanno la diretta responsabilità del regolare funzionamento dei servizi degli enti presso cui prestano la loro opera, ed esercitano, in via normale, attività di consulenza tecnica nei confronti degli amministratori.

Le mansioni direttive appaiono più evidenti nei maggiori comuni, ove il segretario dà l'indirizzo generale ai funzionari preposti ai vari rami di servizio, ma non può disconoscersi che siano esercitate nei piccoli comuni, nei quali, anzi, assurge, ad elemento essenziale, per il retto funzionamento dei servizi

e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la collaborazione dei segretari nell'attività amministrativa.

2°) Al riconoscimento della funzione direttiva dei segretari consegue, in primo luogo, la prescrizione della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente per l'ammissione in carriera. E ciò non solo per i motivi connessi alla necessità di adeguare l'ordinamento della loro carriera ai principi generali che regolano il rapporto di pubblico impiego, ai quali ho già accennato, ma anche, e soprattutto, perché tale titolo di studio è da ritenersi del tutto indispensabile all'esercizio di funzioni che, come quelle affidate ai segretari dei comuni e delle province, richiedono, anche a coloro che prestano servizio nei piccoli comuni, una notevole preparazione giuridico-amministrativa.

Affermato il carattere statale del rapporto d'impiego dei segretari e riconosciutane la funzione direttiva, è evidente la necessità di modellare l'ordinamento della loro carriera, almeno nelle grandi linee, su quella degli impiegati statali della carriera direttiva.

Di tale necessità tiene conto il disegno di legge, nel quale, all'articolo 9, è previsto un concorso annuale, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di segretario comunale vacanti nei comuni della classe quinta. Attraverso tale concorso, sarà possibile la selezione di elementi che uniscano, ad una solida preparazione teorica, l'esperienza concreta acquisita durante il servizio prestato presso Enti locali, con qualifiche impiegate.

Ai vincitori di tale concorso è attribuita la qualifica di segretario comunale di seconda classe, corrispondente — come previsto nella tabella C — a quella di consigliere di terza classe, iniziale della carriera dei funzionari direttivi statali.

Analogamente a quanto stabilito per questi ultimi, la carriera dei segretari è stata articolata in sei qualifiche, la più elevata delle quali (segretario generale di prima classe) corrisponde a quella di ispettore generale. Viene, a tal fine, soppressa una delle qualifiche intermedie, previste dal vigente ordinamento.

Anche la progressione in carriera dei segretari è modellata, per quanto possibile, su quella dei funzionari statali della carriera direttiva.

L'articolo 25 introduce, infatti, per la nomina alla qualifica di segretario capo di prima classe (corrispondente a quella di direttore di sezione) per il passaggio, cioè, dai

ruoli provinciali al ruolo nazionale dei segretari, altro concorso per titoli e per esami, al quale sono ammessi i segretari che abbiano almeno 11 anni di lodevole servizio di ruolo.

3°) La legislazione antecedente alla « stanziazione » dei segretari comunali considerava tali funzionari alla stessa stregua degli altri dipendenti degli Enti locali, limitandosi a prescrivere che i Consigli comunali non potessero conferire la nomina a segretario se non a chi avesse ottenuto, dai competenti organi statali, apposita patente.

Devoluta da tempo allo Stato la nomina dei segretari, non vi è motivo perché gli organi statali debbano continuare ad accertare, mediante esami di abilitazione, la idoneità alle funzioni di segretario comunale di coloro ai quali gli stessi organi devono conferire, poi, a seguito di un concorso per titoli, la nomina.

In correlazione alla introduzione del concorso per titoli e per esami per la nomina a segretario comunale, si è ritenuto, quindi, di abolire la tradizionale abilitazione.

Tenuto conto che tale titolo è richiesto dalla legge per la nomina a vice segretario comunale e dai regolamenti organici di molti comuni per il conferimento di posti direttivi, nella loro organizzazione burocratica, nel progetto di riforma della legge comunale e provinciale è previsto che tenga luogo dell'abilitazione l'idoneità conseguita nel concorso a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

4°) Le modificazioni all'attuale classificazione dei comuni, ai fini della qualifica dei segretari da assegnare ad essi, interessano particolarmente i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti, i quali, come è noto, sono la stragrande maggioranza.

L'attuale ordinamento include in una sola classe, la quarta, tali comuni, ai quali possono essere assegnati, indiscriminatamente, segretari della qualifica iniziale o delle due qualifiche successive. Non è infrequente, quindi, il caso di assegnazione a comuni di 6 o 7 mila abitanti di segretari di prima classe, mentre necessità contingenti inducono, talvolta, a destinare segretari che hanno già conseguito due promozioni, quindi con notevole anzianità di servizio, ai più piccoli comuni.

Nel disegno di legge (tabella A) i comuni sopra indicati sono divisi in due classi: la quinta, comprendente quelli con popolazione fino a 4.000 abitanti, ai quali sono assegnati i segretari che rivestono la qualifica iniziale o quella immediatamente successiva, e la quarta, comprendente i comuni con popolazione da 4.001 a 8.000 abitanti, ai quali sono asse-

gnati, a seguito di concorso per titoli, segretari già alla terza qualifica della carriera.

L'innovazione è introdotta in considerazione della sensibile differenza, sia nella struttura organizzativa e finanziaria, sia nelle stesse fondamentali esigenze, fra i numerosissimi piccoli comuni e quelli aventi popolazione notevolmente superiore, ai quali è necessario assegnare segretari che abbiano già acquisito una esperienza professionale attraverso il tirocinio fatto nei minori comuni.

In considerazione delle particolari caratteristiche e delle speciali esigenze dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo, che richiedono una più complessa struttura burocratica e rendono sensibilmente più impegnative le funzioni dei segretari, è prevista una deroga, per i comuni predetti, al criterio della classificazione in base all'entità della popolazione.

L'articolo 1 stabilisce, pertanto, che i comuni stessi sono senz'altro assegnati alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere inclusi in base alla popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, i quali sono già inclusi nella classe superiore.

Illustrati i punti salienti della riforma, accennerò brevemente alle innovazioni e alle modifiche di minor rilievo.

Il titolo primo del disegno di legge, concernente l'ordinamento della carriera, disciplina, al capo primo, la classificazione dei comuni e delle province, ed al capo secondo la posizione giuridica dei segretari, la nomina e lo svolgimento della carriera.

Oltre alle innovazioni nella classificazione dei comuni, già esaminate, l'articolo 1 prevede, per i comuni della classe prima, l'abbassamento da 500 mila a 250 mila abitanti del limite di popolazione oltre il quale è assegnato al segretario un particolare trattamento economico, intermedio fra quelli corrispondenti alle qualifiche di ispettore generale e di direttore generale, che verrà, pertanto, corrisposto ai titolari delle segreterie delle dodici più popolose città.

Nessuna modificazione sostanziale è introdotta per ciò che attiene ai consorzi fra comuni, alla classificazione delle province, alla revisione della classificazione (articoli 2, 3, 4 e 5). È ripristinata, con l'articolo 6, la facoltà di conferire la promozione alla qualifica immediatamente superiore al segretario che presta servizio, quale titolare, presso il comune assegnato, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, alla classe superiore, purché sia

in possesso dei requisiti dallo stesso articolo prescritti.

Ho già illustrato la norma dell'articolo 8, che qualifica i segretari funzionari dello Stato e ne riconosce la funzione direttiva. Giova qui chiarire che si è ritenuto di escludere la dipendenza gerarchica dei segretari, nell'adempimento delle funzioni ad essi direttamente demandate dalla legge, dai capi delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, in quanto tali funzioni (ad esempio, quella relativa alla levata dei protesti cambiari) esulano completamente dalla sfera delle attività e degli interessi dei comuni.

Ho già parlato del concorso di ammissione in carriera previsto dall'articolo 9. Gli articoli successivi, fino al n. 50, ricalcano, in gran parte, le norme previste dallo statuto degli impiegati statali circa le modalità dell'ammissione in carriera, la nomina in ruolo, il periodo di prova, la pubblicazione dei ruoli, lo stato matricolare e dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, in materia di promozioni alle qualifiche di segretario generale di prima e di seconda classe, di reggente delle segreterie vacanti e di supplenza del segretario assente o impedito.

È da rilevare che non è riprodotta la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, che esclude, ora, le donne dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.

Modifiche di rilievo sono introdotte dagli articoli 24 e 25, relativi, rispettivamente, alle promozioni alle qualifiche di segretario capo di seconda classe e di segretario capo di prima classe.

L'articolo 24 prevede che la promozione alla prima di dette qualifiche è conferita mediante concorso per titoli, da bandire annualmente, in ciascuna provincia, per le sedi vacanti della classe quarta. A detti concorsi sono ammessi i segretari di prima classe con una anzianità complessiva di almeno 6 anni di servizio (elevata a 8 anni per i segretari già in servizio, sprovvisti di laurea).

Insieme alla promozione, i vincitori di tali concorsi conseguono il passaggio dalla classe quinta alla classe quarta dei comuni.

Per la copertura delle sedi vacanti della classe terza, l'articolo 25 prevede il concorso per titoli ed esami al quale ho già accennato. I vincitori di tale concorso conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe e sono iscritti nel ruolo nazionale dei segretari.

Al fine di assicurare la sollecita sistemazione delle segreterie provinciali e delle se-

greterie comunali delle prime due classi, l'articolo 36 dispone che i concorsi devono essere banditi entro tre mesi dalla data in cui le sedi si sono rese vacanti ed espletati entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Analogamente a quanto stabilito per gli impiegati civili dello Stato, l'articolo 46 prescrive che sia tenuto conto, nel disporre il trasferimento d'ufficio del segretario, anche delle sue condizioni ed esigenze di famiglia, nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

Gli articoli 47 e 48 disciplinano compiutamente i concorsi per trasferimento, previsti per le classi quinta, quarta e terza dei comuni. Tali norme assicurano ai segretari di ciascuna delle tre classi la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede, prima che i posti vacanti siano conferiti ai vincitori dei concorsi per l'ammissione in carriera o per promozione.

Le norme relative alla cessazione del rapporto d'impiego ed alla riammissione in servizio (articoli dal n. 51 al n. 58) sono ricalcate, senza modifiche di rilievo, su quelle vigenti per i dipendenti dello Stato. Opportunamente, peraltro, è stata prevista la facoltà del Ministro per l'interno di sospendere temporaneamente — con provvedimento di carattere generale — il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali in periodi di eccezionale attività, dovuta, ad esempio, alla preparazione di censimenti generali, di elezioni politiche o amministrative, ecc.

Il titolo secondo (stato giuridico) è inteso ad estendere ai segretari, con gli adattamenti che, come già detto, si rendono indispensabili, quasi per ciascuna norma, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolano i diritti e i doveri nonché la disciplina degli impiegati civili dello Stato. La trasposizione integrale di tali disposizioni nello stato giuridico dei segretari o il semplice rinvio ad esse non si rende, infatti, possibile, anche perché occorre stabilire, per ciascun istituto, l'organo competente ad adottare i relativi provvedimenti.

In particolare, la disciplina dello svolgimento del procedimento penale (articoli dal n. 112 al n. 128) si differenzia alquanto da quella prevista nel citato testo unico, pur assicurando ai segretari le stesse garanzie fondamentali. Non si rende possibile, infatti, estendere ai segretari alcune norme, fra le quali quelle sul funzionario istruttore, che presuppongono una pluralità di funzionari in

servizio nella stessa sede ed un rapporto gerarchico fra essi.

Anche le norme contenute nel titolo terzo, concernenti il trattamento economico, non recano modifiche sensibili alla vigente legislazione.

Basterà, qui, rilevare che la possibilità di ottenere il trattamento economico della qualifica superiore, ora limitata a coloro che rivestono la qualifica di segretario capo di terza classe, è prevista anche per i segretari comunali di prima classe, in possesso di determinati requisiti.

Ritocchi sono anche apportati nella tabella E alle percentuali fissate per la ripartizione fra comune e segretario dei proventi dei diritti di segreteria, elevandosi la quota spettante ai segretari dei minori comuni.

Una particolare agevolazione è prevista, infine, in favore dei segretari dei comuni più piccoli e disagiati, dall'articolo 150, che sancisce l'obbligo dei comuni stessi di fornire l'alloggio al segretario.

Le moderne esigenze degli Enti locali hanno reso quanto mai attuale il problema della preparazione professionale dei loro dipendenti e particolarmente dei segretari, ai quali, come si è rilevato, sono attribuite funzioni molteplici e complesse. Ad una idonea soluzione di tale problema tendono le norme del titolo quarto, relative ai corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera, nonché a quelli di formazione e di perfezionamento, ai quali è parso opportuno dare una compiuta disciplina legislativa.

Il titolo quinto del disegno di legge comprende le disposizioni varie, transitorie e finali.

Gli articoli dal n. 164 al n. 166 riproducono, in gran parte, le norme speciali per le regioni a statuto speciale.

Ferma restando la competenza degli organi statali ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione e alla risoluzione del rapporto d'impiego dei segretari, nei confronti di detto personale valgono tutte le attribuzioni previste dagli statuti e dalle norme di esecuzione.

Aggiungo che è allo studio, presso gli uffici ministeriali, la situazione dei segretari della provincia di Bolzano i quali, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 febbraio 1946, n. 123, devono essere assunti fra gli oriundi della zona e con una procedura particolare.

Fra le più importanti norme transitorie sono da citare quelle che disciplinano la posizione dei segretari in servizio alla data di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

entrata in vigore della legge, in relazione alla nuova classificazione dei comuni. Il criterio al quale sono ispirate tali norme, contenute negli articoli dal numero 174 al numero 180, è quello di ridurre al minimo possibile i movimenti dei segretari attraverso il conferimento della « titolarità transitoria » a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, si troveranno in servizio presso comuni assegnati alla classe superiore a quella corrispondente alla loro qualifica.

In relazione alla soppressione della qualifica di segretario capo di terza classe, alla quale già ho accennato, l'articolo 176 dispone che i segretari in servizio con tale qualifica all'entrata in vigore della legge siano iscritti nei ruoli con la qualifica di segretario capo di seconda classe. A quelli che già rivestono quest'ultima qualifica, sarà conferito quella di segretario capo di prima classe.

Norme di dettaglio sono, poi, previste per la progressione in carriera dei segretari attualmente in servizio, sprovvisti di laurea. La possibilità di tale progressione è graduata in relazione all'epoca in cui essi sono stati ammessi in carriera.

Al fine di consentire anche alla categoria dei segretari comunali di usufruire per la seconda volta, come gli impiegati statali, dei benefici dell'esodo volontario, l'articolo 187 richiama in vigore, limitatamente al periodo di un anno, le disposizioni delle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225.

In relazione all'abolizione dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e per consentire transitoriamente l'accesso in carriera a coloro che negli ultimi anni hanno conseguito tale titolo, l'articolo 188 dispone che nel primo triennio di applicazione della legge la metà dei posti vacanti di segretario di qualifica iniziale siano conferiti ai vincitori di apposito concorso per titoli, riservato ai soli candidati in possesso del diploma di abilitazione, anche se sprovvisti di laurea.

Nel successivo biennio, la quota dei posti riservati agli abilitati è di un terzo.

Conclusa in tal modo la mia relazione, se non vi sono osservazioni, ritengo che il seguito della discussione possa essere rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Turchia e da Tangeri » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1592/B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul fondo nazionale per il soccorso invernale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2514):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sulla proposta di legge:

BORIN e SIMONACCI: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897 con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia » (2478):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Borin, Calabrò, Cervone, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, De Pascalis, Di Giannantonio, Gagliardi, Gotelli Angela, Greppi, Lattanzio, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Romualdi, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
